REGOLAMENTO (CEE) N. 3010/81 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 1981

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1978/80 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia raccolti nel 1980

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia [1], in particolare l'articolo 3, terzo comma,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1978/80 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2135/81 [3], dispone che l'organismo competente dello Stato membro controlli che il prezzo indicato nei contratti stipulati con i produttori sia almeno uguale al prezzo minimo ; che, ai fini dell'applicazione uniforme del regime, occorre fissare una data unica a farla coincidere con quella di inizio della campagna ;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1978/80 prevede l'applicazione di coefficienti di equivalenza per tener conto della qualità dei semi importati ; che le qualità dei semi consegnate dai principali paesi terzi produttori presentano talune differenze rispetto alle qualità prese in considerazione per la determinazione dei coefficienti di equivalenza validi attualmente ; che è opportuno fissare coefficienti di equivalenza che tengano conto della nuova situazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1978/80 è modificato come appresso :

1. All'articolo 8, lettera b), è aggiunto il seguente comma :

« Il tasso di conversione da applicare per controllare l'osservanza del prezzo minimo per un prodotto raccolto nel corso di una determinata campagna di commercializzazione è il tasso rappresentativo valido alla data di inizio della campagna in causa ».

2. L'allegato A è sostituito dal testo seguente :

(ECU/100 kg)

	Importo da detrarre dal prezzo	Importo da aggiungere al prezzo
A. Semi di soia in provenienza dagli Stati Uniti	0,744	—
B. Semi di soia in provenienza dal Brasile	1,037	—
C. Semi di soia in provenienza dall'Argentina	0,859	—

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8.
(2) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 25.
(3) GU n. L 209 del 29. 7. 1981, pag. 12.